

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MEZZAPESA, SAPORITO e DELLA PORTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1984

Soppressione delle assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie in concessione e nei servizi della navigazione interna e sistemazione del relativo personale

ONOREVOLI SENATORI. — È ben nota a tutti la diversità del trattamento economico e normativo dei lavoratori delle aziende ferrotranviarie in concessione rispetto a quello dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La situazione anomala dei dipendenti che, con gli stessi anni di anzianità e con le stesse mansioni, percepiscono salari differenti e lamentano disparità anche dal punto di vista normativo è certamente contraria ad ogni ipotesi di politica sociale avanzata. Lo stesso ultimo libro bianco del Ministero dei trasporti riconosce che in questo settore è notevole la confusione giuridica perchè discrimina, penalizzandoli pesantemente, i lavoratori dipendenti da aziende diverse.

Per completare il quadro dell'ingiusta disparità di trattamento tra il personale dipendente si aggiunga che all'interno di una stessa azienda ferrotranviaria in concessione esistono situazioni discriminatorie tra lavoratori che esplicano le stesse mansioni, ma

che sono legati da contratti di tipo particolare.

Fin dal 1979 il Parlamento ha indagato su queste situazioni e tuttavia esse sono ancora presenti. La 8ª Commissione permanente del Senato nell'ottobre del 1968 aveva invitato il Governo ad adottare provvedimenti affinché il personale con la qualifica di assuntore potesse usufruire di un trattamento giuridico ed economico conforme alle norme che disciplinano il rapporto di impiego del personale delle aziende.

Infatti, il personale di assuntoria delle ferrotranvie e dei servizi di navigazione interna è, tra il personale dipendente, quello che maggiormente paga per la anomala situazione giuridica che lo lega con il datore di lavoro e che ne impedisce l'equiparamento al personale di ruolo che, nella sostanza, svolge le sue stesse mansioni.

Gli assuntori di stazione, di fermata e degli scali della navigazione interna svolgono mansioni di biglietteria, ricevimento e spe-

dizione della merce, pulizia, custodia e sorveglianza dei locali, impianti e piazzali. Il personale assuntore delle ferrotranvie in concessione deve anche esplicitare mansioni che riguardano direttamente la sicurezza stessa del servizio: infatti, gli assuntori azionano i dispositivi concernenti la marcia dei treni, osservano l'integrità del treno, danno la via libera, danno fonogrammi di « giunto » e « partenza » dei treni, esonerano, controfirma di « giunto » e collaborano per tutto quello che riguarda il movimento dei treni con il dirigente unico. Gli stressanti turni di lavoro e i molti compiti che questo personale deve svolgere non possono in alcun modo garantire la sicurezza del servizio, l'incolumità dei viggiatori, oltre al corretto espletamento delle altre mansioni.

Gli assuntori di passaggio a livello (o guardiabarrera), invece, presenziano al passaggio dei treni, assicurano la protezione dei medesimi con appositi segnali e provvedono, infine, alla manutenzione degli impianti.

Il personale dipendente di assuntoria si sente fortemente discriminato. La legge 7 ottobre 1969, n. 747, mentre ha provveduto a sopprimere la qualifica di assuntore nei contratti di lavoro dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, inquadrando il personale dipendente con questa qualifica negli organici di ruolo, non ha provveduto a disporre nel medesimo modo per il personale

delle ferrotranvie e dei servizi di navigazione interna. Per quanto ingiustificabili ed incomprensibili, infatti, sono tutt'ora vigenti quei regolamenti che dividono in due schiere ben distinte il personale dipendente che esercita la stessa mansione, negando all'una (quella con la qualifica di assuntore) quanto invece concede all'altra (considerata in pianta organica) in materia di trattamento giuridico, previdenziale ed economico. Infatti, il rapporto di lavoro degli assuntori non gode di istituti tipici del lavoro subordinato, quali gli assegni familiari, l'indennità e gli scatti di stipendio.

Altra incongruenza giuridica è rappresentata dal coadiutore che viene chiamato dall'assuntore a svolgere le sue stesse mansioni, naturalmente se di gradimento dell'azienda. Dunque, un lavoratore dipendente diventa a sua volta datore di lavoro, sceglie un lavoratore che alle sue dipendenze esplica la sua stessa attività.

Questa situazione ambigua ed incerta dal punto di vista giuridico spinge a presumere, anche per garantire a tutti i lavoratori dipendenti l'equità del trattamento giuridico, normativo ed economico, che il disposto della legge 7 ottobre 1969, n. 747, possa essere esteso anche al personale delle ferrotranvie in concessione e dei servizi della navigazione interna.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello delle ferrovie in concessione e degli scali della navigazione interna di cui alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, sono soppresse entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2.**

Gli assuntori di stazione, di fermata e di passaggio a livello e degli scali della navigazione interna ed i loro coadiutori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge vengono immessi nel ruolo del personale delle aziende di appartenenza in relazione alla classificazione dell'assuntoria di stazione cui ciascun assuntore era addetto ai sensi della legge 3 febbraio 1965, n. 14, e successivo decreto del Ministro dei trasporti 16 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 16 marzo 1966.

**Art. 3.**

L'assorbimento del personale di assuntoria ed il suo equiparamento al personale di ruolo è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) idoneità fisica da accertare secondo i criteri delle visite mediche di revisione;
- c) età non superiore a 60 anni e sei mesi, se uomini, e a 55 e sei mesi, se donne, alla entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4.**

All'atto dell'assunzione in ruolo gli ex assuntori di stazione, di fermata e di passaggio a livello e degli scali della navigazione

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interna nonchè i loro coadiutori sono iscritti al fondo nazionale di previdenza e possono, a richiesta, riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato in qualità di assuntore e coadiutore.

**Art. 5.**

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono da considerare a tutti gli effetti oneri di esercizio.

**Art. 6.**

È soppressa la subordinazione del personale coadiutore rispetto al personale assuntore.

**Art. 7.**

Il personale ex assuntore ed ex coadiutore che risultasse non idoneo alla visita medica di revisione a ricoprire le funzioni equipollenti al personale di ruolo verrà comunque assorbito nella stessa azienda con mansioni compatibili con le proprie capacità fisiche.

**Art. 8.**

La legge 3 febbraio 1965, n. 14, è abrogata.